



Prot. n. 2/22

A tutto il personale  
PROPRIE SEDI

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
MAURIZIO TODARO

Referente COVID  
MILONE RITA  
e.p.c  
All' R.S.P.P  
Ing.Enzo Santagati

Al Medico Competente  
Dott. Fabio La Cerra

**Oggetto:** Aggiornamento al protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 e disposizioni attuative afferenti il Decreto legge del 7 gennaio 2022, n. 1 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare negli ambienti di lavoro dell'Associazione Teatro di Roma.

Il Commissario Straordinario dell'Associazione Teatro di Roma, Avv. Gianluca Sole, nella sua qualità di Datore di Lavoro, coadiuvato dal Medico Competente Dr. Fabio La Cerra e dall'RSPP Dott. Ing. Enzo Santagati,

- **tenuto conto** del "protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2" 12/10/2021 dei relativi Aggiornamenti, d'ora innanzi denominato anche "Protocollo Sanitario", attuato presso gli ambienti di lavoro dell'Associazione;
- **visto** il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 305 del 24 dicembre 2021, e le disposizioni e prescrizioni in esso contenute;
- **visto** il decreto legge del 7 gennaio 2022, n. 1 pubblicato in G.U. Serie Generale del 07 gennaio 2022 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 in particolare nei luoghi di lavoro con il quale viene modificato il decreto-legge del 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;



- **vista** la previsione di cui al predetto decreto secondo cui per la "salute pubblica e per mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza", è previsto l'obbligo di vaccinazione per i soggetti che abbiano compiuto 50 anni. Tale obbligo vale a partire dall'entrata in vigore del ridetto decreto e fino al 15 giugno 2022, e riguarda tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri. Sono esentati dalla vaccinazione obbligatoria i soggetti per i quali sussiste un caso di "accertato pericolo per la salute", attestato dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore;
- **vista** la disposizione per cui a partire dalla data odierna, 15 febbraio 2022, i lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto 50 anni (ovvero che compiranno 50 anni entro il 15 giugno 2022), devono possedere ed esibire il c.d. "Super Green pass", ossia la certificazione verde COVID-19 ottenuta a seguito di vaccinazione o di avvenuta guarigione dal Covid, all'atto di accedere ai luoghi di lavoro. Con il controllo del possesso del detto "Super Green Pass" (denominato anche "Green Pass Rafforzato") del dipendente posto in capo al datore di lavoro;
- **visto** che il Decreto precisa, altresì, che «l'obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute»;
- **considerato che** le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 dovranno essere effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021 (tra cui anche attraverso l'App "VerificaC19");
- **considerato che il decreto** dispone il divieto di accesso ai luoghi di lavoro per i lavoratori che non sono in possesso del "Super Green Pass" e che la violazione di tale disposizione comporta per il medesimo lavoratore una sanzione amministrativa compresa tra 600 e 1.500 euro. L'unica eccezione all'obbligo di green pass è un accertato pericolo per la salute, con rinvio della vaccinazione ad altra data oppure con esenzione. In questi due casi, il datore di lavoro deve adibire i lavoratori a mansioni diverse da quella che comporterebbe il rischio di contagio. In questo caso il lavoratore conserva la retribuzione.
- **considerato ancora** che ove i suddetti lavoratori comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui sopra o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, dovranno essere considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. E che per i giorni di assenza ingiustificata a causa del mancato possesso del "Green Pass rafforzato" non sarà dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;



- **considerato inoltre** che per tutte le imprese, indipendentemente dalla soglia dimensionale, fino al 15 giugno 2022, è previsto che dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore, ove occorra potendo stipulare, per la sostituzione del lavoratore sospeso, contratti a termine di durata non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022; in ogni caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso;

**DISPONE QUANTO SEGUE:**

- **A far data dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, la verifica puntuale del possesso “green pass rafforzato” per tutto il personale che accede ai luoghi di lavoro della Associazione che abbia compiuto 50 anni (ovvero che compirà 50 anni entro il 15 giugno 2022). Resta valido invece ai fini dell’accesso del personale ai luoghi di lavoro dell’Associazione il “green pass base”, ottenuto anche all’esito di tamponi negativi per i lavoratori under 50;**
- Le verifiche in ordine al possesso dei certificati verdi da parte del personale verrà effettuato esclusivamente dal personale addetto mediante la App “Verifica C-19”, anche nei confronti dei lavoratori che siano esentati dal vaccino per motivi di salute, posto che dal 7 febbraio la certificazione di esenzione è digitalizzata, ed è collegata a un Qr code, al pari del “green pass”. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il lavoratore verrà adibito a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio;
- I lavoratori che comunicano di non essere in possesso della Certificazione Verde rafforzata o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 Giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sarà dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento.
- Nel caso di violazione, da parte dei lavoratori, dell’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro, ovvero ove eluda i controlli, si applicherà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 600 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. In questo caso il lavoratore dovrà essere allontanato e verrà segnalato alla Prefettura per l’applicazione della sanzione amministrativa di cui sopra;
- Il personale impiegato nella realizzazione e nell’allestimento degli spettacoli e/o eventi aperti al pubblico (personale serale, tecnici etc...), con cadenza quindicinale e previa comunicazione di preavviso, sarà sottoposto a tampone antigenico, per la verifica di eventuali contagi, con costi che saranno sostenuti – in questo caso- dall’Associazione Teatro di Roma;

**Associazione Teatro di Roma - Teatro Nazionale**

Via dei Barbieri, 21 - 00186 Roma • Telefono 06 68 40 001 • info@teatrodiroma.net • teatrodiroma.net  
P.iva 02067821005 • C.f. 08481800582 • delibera G.R. Lazio n.8082 del 18.10.90



- Continuerà, come in atto, la verifica puntuale del green pass di tutto il personale esterno, collaboratori, artisti, fornitori etc. che ad ogni titolo acceda ai luoghi e negli spazi di lavoro dell'Associazione;
- Negli spazi ed ambienti gestiti dall'Associazione e per tutte le attività svolte negli stessi dovrà essere puntualmente applicato quanto previsto dalle disposizioni di cui al richiamato decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, che per pronto riferimento si allega a parte integrante del presente Aggiornamento; Per gli spettacoli, eventi ed ogni tipo di manifestazione aperti al pubblico, sia che si svolgano al chiuso o all'aperto nelle sale ed in ogni altro spazio gestito dall'Associazione vi è per il pubblico l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, o di superiore capacità filtrante. non dovrà essere consentito pertanto l'accesso a chi non disponga di detti dispositivi di protezione - fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina (cfr. Ordinanza del 31.1.2022 del Ministero della Salute) oltre chi non disponga di "green pass rafforzato";
- Durante lo stato di emergenza, e quindi fino al 31 marzo 2022, salvo eventuali proroghe, vi è il divieto assoluto per il pubblico di consumare cibi e/o bevande all'interno delle sale e degli spazi gestiti dall'Associazione. L'eventuale consumo di cibi e/o bevande dovrà essere circoscritto solo ed esclusivamente all'area bar/ristorazione, se attiva e dedicata esclusivamente a questo esercizio in ambiente separato dalla sala. In alcun caso deve essere consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale di pubblico spettacolo;
- L'obbligo di possesso di "green pass rafforzato" per tutto il pubblico e l'utenza che acceda nelle sale ed in ogni altro spazio ed ambito gestito dall'Associazione, ivi comprese le visite dei percorsi museali o espositivi ovvero per la partecipazione ad eventi culturali; per detta utenza si ribadisce l'obbligo di utilizzo, ai fini dell'accesso, di mascherina facciale di tipo FFP2 come chiarito al punto che precede.

---

Il presente documento e relativo allegato, costituendo ad ogni effetto Aggiornamento al Protocollo Sanitario viene pubblicato sul sito dell'Associazione oltre ad aver assicurata piena diffusione tra tutti i suoi lavoratori.

Roma, 15/02/2022

Il Commissario Straordinario  
Avv. Gianluca Sole

Si allega: decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1.